



# COMUNE DI CASTELLANA GROTTI

Città Metropolitana di Bari

## SETTORE IV

### DEMOGRAFICI - FINANZIARIO - TRIBUTI

**DETERMINAZIONE N. 99 del 26/10/2016**

**Raccolta Ufficiale**

**N. 755**

**del 02/11/2016**

**OGGETTO:** Assegnazione, in posizione di comando, all'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio- del dipendente dott. Alessandro Giannoccaro.

#### IL RESPONSABILE

**Visto** il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed, in particolare l'art. 107 il quale al comma 3, testualmente recita: *“Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi Organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabiliti dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:*

- a) *(omissis);*
- b) *(omissis);*
- c) *la stipulazione dei contratti;*
- d) *gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;*
- e) *gli atti di amministrazione e gestione del personale;*
- f) *(omissis);*
- g) *(omissis);*
- h) *(omissis);*
- i) *gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.*

**Attesa** la competenza della scrivente ad adottare Atti e provvedimenti che impegnano l'Ente, giusta quanto nel Provvedimento Sindacale n. 4423 in data 19 marzo 2015, di nomina quale “Responsabile del Settore IV”;

#### **Premesso**

**che** la Giunta Comunale, con atto n. 208 del 3 dicembre 2014, ha deliberato, tra l'altro di di *“ritenere accoglibile l'istanza n. 142374 del 07.11.2014 della Agenzia delle Entrate,*

*rimettendo alla competenza del Responsabile del Settore IV l'adozione degli atti necessari alla assegnazione temporanea, a mezzo dell'istituto del comando, del dipendente di ruolo di questo Ente dott. Alessandro Giannoccaro alla Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia -, rivestendo tali atti natura gestionale e, pertanto, da assumersi con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 150/2009, fermo restando che la decorrenza dell'istituto sarà contestuale alla possibilità per l'Ente di dotarsi di personale in sostituzione;"*

**che** con il medesimo atto deliberativo si è dato atto che l'assegnazione temporanea del dipendente dott. Alessandro Giannoccaro all'Agenzia delle Entrate, sarà disciplinata, ivi compreso la durata, la decorrenza e le modalità di rimborso a questo ente, da parte dell'Agenzia, del trattamento economico da erogarsi al dipendente in parola, in accordo con la citata Agenzia;

**che** l'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale del Personale – Settore Gestione – Ufficio Mobilità – a mezzo posta elettronica certificata protocollo 171738 del 19 ottobre 2016, acclarata al protocollo generale dell'Ente in data 20 ottobre 2016, al n.16174, ha comunicato, su richiesta di comando del dipendente dott. Alessandro Giannoccaro, la disponibilità all'accoglimento dell'istanza, a decorrere dal 1° dicembre 2016 e per il periodo di un anno;

**Ritenuto** di dover dare avvio all'istituto del comando, assegnando il dipendente in questione presso l'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Lazio;

**Dato atto che**, in virtù del vigente quadro normativo di riferimento, come delineato dalla relazione illustrativa al CCNL – comparto Regioni ed Autonomie Locali – sottoscritto in data 22.1.2004, tenuto conto dell'interesse manifestato dall'Agenzia delle Entrate (Ente ricevente), sussiste per questo Ente la volontà di assegnare temporaneamente, a mezzo dell'istituto del comando, il dipendente in parola, anche in funzione del soddisfacimento del reciproco pubblico interesse degli Enti coinvolti;

**Richiamati** in proposito:

- gli artt. 56 e 57 del D.P.R. 10.1.1957 n. 3, come modificati dall'art. 17, commi 15, 16 e 17 della legge 15.5.1997, n. 59 (c.d. Bassanini bis), che, prevedendo l'istituto del comando, ovvero che "L'impiegato di ruolo può essere comandato a prestare servizio presso altra amministrazione statale o presso enti pubblici, ...", disciplinano il trattamento economico del personale comandato disponendo che alla spesa provvede "direttamente ed a proprio carico l'Ente presso cui detto personale va a prestare servizio";
- gli artt. 2103 e 2104 del Codice Civile, il primo contenente la disciplina sulla "prestazione del lavoro" ed il secondo regolante la "diligenza del prestatore di lavoro";
- l'art. 70, comma 12, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. che recita "...l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale...";
- l'art. 19 del CCNL – comparto Regioni ed Autonomie Locali, siglato in data 22.1.2004 che prende in considerazione la situazione del personale comandato in relazione al profilo della disciplina del rapporto di lavoro inerente le progressioni economiche;
- la dichiarazione congiunta n. 13 allegata al CCNL del 22.1.2004 che chiarisce. "Con riferimento alla disciplina dell'art. 19, le parti concordano nell'affermare che gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale e accessorio del "personale comandato" (la cui nozione implica l'utilizzo di un lavoratore nell'interesse dell'ente ricevente) presso altri enti sia totalmente a carico degli enti che utilizzano il lavoratore. Gli oneri possono essere sostenuti direttamente o periodicamente rimborsati all'ente titolare del rapporto, secondo gli accordi di collaborazione intervenuti tra gli enti interessati. Per gli istituti tipici del salario accessorio, trova applicazione la disciplina vigente nell'ente utilizzatore";

**Preso atto**, a mente di quanto sopra esposto che:

- il comando di un dipendente destinato, in via temporanea, a prestare la propria attività presso un datore di lavoro diverso da quello di appartenenza non comporta la nascita di un nuovo rapporto di impiego con l'Ente destinatario della prestazione, verificandosi solamente una modificazione temporanea ed oggettiva del rapporto di lavoro originario, in quanto l'ente di appartenenza rinuncia alle prestazioni del suo dipendente che invece saranno rese a favore dell'ente ricevente, al quale viene attribuita una parte del potere direttivo nonché gestionale (ferie, permessi, ecc.) nei confronti del dipendente in posizione di comando;
- l'Ente che utilizza funzionalmente il personale comandato è tenuto, secondo accordi di collaborazione da definirsi, a rimborsare all'Ente di appartenenza il trattamento fondamentale ed a pagare al personale interessato il trattamento accessorio, secondo la propria disciplina interna;

**Ritenuto**, per tutto quanto sopra, accoglibile l'istanza della Agenzia delle Entrate n. 171738 del 19 ottobre 2016, e, di conseguenza, di procedere alla assegnazione temporanea, a mezzo dell'istituto del comando, del dipendente di ruolo di questo Ente dott. Alessandro Giannoccaro alla Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio -, rivestendo tali atti natura gestionale e, pertanto, da assumersi con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 150/2009;

**Visto** l'art. 21 del vigente Regolamento Comunale di Organizzazione del Personale;

**Visto** il D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 150/2009;

**Visto** il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, recante il Testo Unico delle leggi in materia di ordinamento degli enti locali;

**Visto** il vigente Statuto Comunale;

**Visto** il vigente Regolamento di Contabilità;

## **DETERMINA**

**1. di assegnare** all'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Lazio, per tutto quanto descritto in premessa, in posizione di comando, il dott. Alessandro Giannoccaro, dipendente del Comune di Castellana Grotte a tempo indeterminato, inquadrato nella categoria giuridica "D" – posizione economica "D1", a far tempo dal 1° dicembre 2016 e per la durata di anni 1 (uno);

**2. di acquisire** atto formale da parte dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Lazio, di immissione in servizio del dipendente dott. Alessandro Giannoccaro, a far tempo dal 1° dicembre 2016;

**3. di dare atto** che in merito ai rapporti economici, giusta intese intervenute tra gli Enti coinvolti, questo Ente provvederà ad anticipare le competenze fisse al netto dell'indennità di comparto e gli oneri riflessi, oggetto di rimborso con cadenza trimestrale; rimane di competenza dell'Agenzia delle Entrate l'erogazione del salario accessorio e relativi oneri riflessi;

**5. di dare atto** che non sussistono in capo al Responsabile del Settore conflitti di interesse, anche potenziali rispetto alla fattispecie in argomento o ai destinatari del provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

**6. di trasmettere** copia del presente provvedimento:

- al dipendente interessato;
- all'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio.

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo [www.comune.castellanagrotte.ba.it/](http://www.comune.castellanagrotte.ba.it/).

*f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi*

---

Visto ai sensi dell'art. 183, c. 7, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, in data 26/10/2016 si attesta che il presente atto non necessita di copertura finanziaria.

Il Responsabile del Settore Finanziario  
*f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi*

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Registro albo n.1927

Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi.

**Il Responsabile della Pubblicazione**  
f.to sig.ra Natalia Tanzarella

Castellana Grotte, 02 novembre 2016

---

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATIVO COMUNALE